



Ferrara lì 22/04/09

## MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN DISCUSSIONE AL SENATO. OSSERVAZIONI PERSONALI.

Sono più che favorevole alle modifiche apportate all'art. 128- Revisione della patente di guida- che ha esteso questa procedura alla guida sotto l'effetto dell'alcol (art. 186 ) oltre che sotto l'effetto di droghe e ai successivi commi 1bis che obbliga qualunque medico a segnalare i casi di dubbia idoneità psicofisica alla guida e 1 ter che obbliga alla segnalazione soggetti con traumi cranici gravi o in coma di durata superiore alle 24 ore.

Per quanto riguarda gli art.186 e 187- Guida sotto l'influenza di alcol o droghe-sarebbe opportuno estendere l'accertamento del tasso alcolemico o la presenza di droghe non solo su richiesta degli organi di Polizia Stradale, ma a tutti i casi in cui il medico curante della struttura sanitaria lo ritiene necessario al fine di una corretta valutazione diagnostica e conseguente terapia. Ex.: quando arriva un soggetto in coma dopo un incidente stradale, si tratta di un coma etilico o traumatico ?

Una mia collega anestesista di Rovigo è stata trascinata in tribunale dall'avv. della difesa perché aveva osato richiedere il dosaggio dell'alcolemia che era risultato altissimo.

Da entrambi gli articoli, al comma 5, è stato cancellato il periodo per cui da anni conduco una battaglia . “ I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art ecc. ecc..” Fermo restando che questi test avrebbero dovuto essere pagati dalle Prefetture con possibilità di rivalsa sui conducenti risultati positivi e uso il condizionale in quanto finora pagati invece dal S.S.N. , cioè, contrariamente a quanto diceva la legge, pagati da tutti noi, ora da che fondi si attingerà ? Ritengo doveroso che la nostra Associazione si batta affinché questi test, qualora risultassero positivi, fossero a totale carico degli interessati e non a carico della comunità, trattandosi di costi esorbitanti.

Ci sono altri aspetti che ritengo meritevoli di una riforma e che invece non sono stati presi in considerazione.

I requisiti psicofisici del conducente, disciplinati dall'art.119 cds e che insieme ( alcol, droghe, sonno, psicofarmaci e malattie ) rappresentano gran parte delle cause dell'incidentalità stradale, attualmente sfuggono ad ogni verifica, valutazione e controllo.

1) Il DPR 19 aprile 1994, n. 575 ha eliminato il certificato medico anamnestico attraverso l'abrogazione del comma 3, art. 119 cds relativo alla certificazione rilasciata dal medico di fiducia, sostituito da una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè un'autocertificazione, il cui valore è molto discutibile. Potrà mai un individuo che si presenta per il conseguimento o la revisione della patente di guida autodichiarare patologie che compromettono l'idoneità psicofisica alla guida o l'abuso di alcol o l'assunzione di sostanze stupefacenti?

2) La visita medica effettuata presso l'USL di competenza per il conseguimento, revisione e conferma di validità della patente, è tutto tranne che una visita medica, non potendosi certo definire tale un incontro tra un medico e un paziente sconosciuto che si risolve nell'arco temporale di qualche minuto.

Per quanto riguarda il punto 1), ritengo che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sia in totale contrasto con l'art.49, comma 1, DPR N.445/00 “ Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione”, che prevede che “ i certificati medici, sanitari, veterinari.....non possono essere sostituiti da altro documento”. Come può allora un individuo autocertificare di essere esente da patologie cardiovascolari, patologie del sistema nervoso centrale e periferico, patologie endocrine, diabete, di non assumere sostanze psicoattive/psicotrope (ammesso sappia il significato di queste parole)? Non è questa una vera e propria certificazione medica?



Anche semplicemente per pratica di attività sportiva non agonistica è richiesto un certificato di idoneità rilasciato dal medico di base e lo stesso certificato deve essere presentato dagli alunni alle istituzioni scolastiche, con validità di 1 anno (comma 2, art.49, DPR n.445/00).

Perché non dovrebbe essere previsto per il conseguimento e la revisione di una patente di guida?

Non solo. Il certificato medico anamnestico è rimasto obbligatorio per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi (art.3, DM 20 aprile 1998) " Il richiedente è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art.25., legge 23 dicembre 1978, n.833, di data non anteriore ai 3 mesi"

Perché non deve valere la stessa regola anche per la patente di guida? Non è forse un autoveicolo un'arma, arma impropria ma pur sempre un'arma, capace di ferire e uccidere quanto e come un'arma? Anzi di più, in quanto una pallottola può uccidere solo una persona alla volta, mentre un autoveicolo è in grado di provocare una strage in un colpo solo.

Mi domando inoltre quali controlli vengono effettuati per verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate, o se è il verificarsi dell'incidente l'unico sistema di controllo.

C'è mai stato un caso in cui l'interessato ha perso i benefici conseguiti attraverso una dichiarazione falsa ed è incorso nelle sanzioni previste dalla legge?

Sulla base di tutti i dati citati chiedo l'aiuto e la competenza degli Avvocati convenzionati con l'Associazione per il ripristino della certificazione medica anamnestica anche per il rilascio e la revisione della patente di guida.

Per quanto riguarda poi il punto 2, le visite mediche effettuate presso l'USL, sarebbe sufficiente un semplice provvedimento per costringere quei medici a fare il loro dovere con maggiore serietà.

Togliere ogni incentivo a prestazione, di cui attualmente usufruiscono, e spiega la ragione per cui esiste un interesse economico reale ad effettuare ogni visita nel più breve tempo possibile.

Ci si dimentica sempre di un altro articolo immediatamente successivo, il 120 cds, completamente ignorato. Quest'articolo ricorda invece che per il possesso di una patente di guida, non sono sufficienti requisiti di idoneità psicofisica, ma occorrono anche requisiti morali. "La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o PER TENDENZA...".

Risulta a qualcuno che sia mai stato applicato questo articolo? Ho letto invece che la Corte Costituzionale, con sentenza n.238 del 30 giugno 2003, ha dichiarato la illegittimità del comma 1 nella parte che prevede la revoca della patente verso persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura!! Non è questa una vera e propria istigazione a delinquere? Se un criminale per rapinare una banca, ha bisogno di una patente di guida, per carità lasciamogliela pure!!

E inoltre, chi guida ubriaco o drogato non è TENDENZIALMENTE un delinquente?

Il tragico del nostro Paese è che non esiste nessuna **MEDICINA PREVENTIVA DELL'INCIDENTALITA'**, nonostante il fattore umano rappresenti la prima causa.

#### **PATENTE A PUNTI**

La detrazione permanente e definitiva dei punti è stata oggetto di acceso dibattito durante la nostra Assemblea a Roma e in questa sede non voglio addentrarmi nel merito.

Vorrei invece porre l'attenzione sui sistemi di guadagno e ricostituzione dei punti.

E' giusto che, a meno che non siano esauriti tutti i punti, si ottenga la ricostituzione dell'intero patrimonio di 20 punti se per 2 anni consecutivi non si commettono violazioni che implicano ulteriori detrazioni? Ed è giusto che un patentato che mantenga per 2 anni il punteggio pieno di 20 punti, riceva come premio 2 punti per ogni biennio senza infrazioni, fino ad un massimo di 10 punti?

Un cittadino merita un premio solo perché sulla strada ha fatto il proprio dovere rispettando il cds, fermandosi alla stop, al semaforo rosso, rispettando i limiti di velocità ecc.. ecc...?

Questi a mio parere gli argomenti che meritano una riflessione.

Anna Barbieri